

Decreto federale che approva l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli

del 15 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012²,

decreta:

Art. 1

¹ L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli è approvato.

² La durata dell'impiego è limitata a sei mesi. Se la situazione in loco lo esige, il Consiglio federale è autorizzato a prorogare la durata dell'impiego di sei mesi al massimo.

Art. 2

Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può interrompere o porre fine all'impiego. In tali casi informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 8 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 15 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 RS **510.10**
2 FF **2012 955**
3 RS **171.10**

Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata svizzera a Tripoli. DF
